

possono giovare del credito della Cassa medesima.

Perciò il saggio d'interesse che verrà fissato per il 1907 potrà essere esteso ai nuovi mutui ed alle trasformazioni che verranno effettuate in quell'anno a favore dei consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione di acqua ad usi industriali ed idraulici di tutte le categorie.

PRESIDENTE. L'onorevole Niccolini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NICCOLINI. Anche a nome di altri colleghi, che mi avevano incitato a presentare questa interrogazione, io dichiaro che comprendo la ragione dei termini indicati dall'onorevole sottosegretario di Stato, e mi attengo alla sostanza della sua risposta; sostanza che è perfettamente favorevole, e che perciò tranquillerà tutti i Consorzi, i quali aspettano di usufruire dei vantaggi che sono stati accordati ai comuni ed alle provincie.

I Consorzi idraulici, non meno dei comuni e delle provincie, avevano per le precedenti leggi diritto di richiedere il vantaggio della diminuzione dell'interesse sui mutui contratti colla Cassa depositi; ed il vantaggio dato ad essi giova indirettamente anche ai comuni ed alle provincie che, per approfittare di un più lungo termine di ammortamento, avevano chiesti dei mutui cumulativamente coi Consorzi.

Io sono lieto che la risposta dell'onorevole sottosegretario corrisponda pienamente all'aspettativa di tutti questi enti locali, e plaudo alla deliberazione del Governo, dichiarandomi soddisfatto della risposta avuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Badaloni ha una interrogazione sullo stesso argomento.

Non essendo presente la sua interrogazione si intende ritirata.

Viene la interrogazione dell'onorevole Chiesa, al ministro delle finanze, « sull'eccesso di punizioni, inflitte ad impiegati, dipendenti dal suo dicastero ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Rispondo io all'onorevole Chiesa perchè si tratta di provvedimenti, dei quali non sono responsabile soltanto, perchè il ministro è responsabile di tutto ciò che porta la sua firma, ma perchè, data la situazione, che poteva creare alla amministrazione ed al commercio il movimento ostruzionista, ho ritenuto opportuno di non delegare ad alcuno in questa circostanza le mie facoltà

in materia disciplinare. Le punizioni, che sono state date in occasione dell'ostruzionismo, furono da me valutate ed applicate con la più scrupolosa interpretazione della legge e dei regolamenti, furono applicate con l'apprezzamento, debbo dirlo, il più equo sia delle circostanze, in cui le mancanze si sono commesse, sia delle condizioni personali e di carriera dei singoli funzionari, che furono colpiti. Io credo che queste punizioni siano state tutte incensurabili, e che, se in qualche cosa l'azione del ministro potrebbe dar luogo a degli addebiti, sarebbe solamente in questo, che abbia ceduto in molti casi a delle considerazioni di clemenza, mentre avrebbe dovuto procedere con dei criteri di severità. Io attenderò dall'onorevole Chiesa che mi indichi quali sono le punizioni, che, secondo lui, si possono censurare di eccesso, e mi sarà facile dimostrargli che egli è stato tratto in errore (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa per dichiarare se sia soddisfatto.

CHIESA. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze di aver risposto personalmente alla mia interrogazione. Egli ha detto che si è attenuto alla legge. Ora, la legge in questo caso è il regolamento per il personale degli uffici finanziari, il quale nell'articolo 72 dice che le pene sono: la censura, la sospensione, la revoca, la destituzione. Orbene, nessuno di noi può negare che il ministro abbia facoltà di punire, quando lo creda giusto, ma la parola « eccesso » che io ho adoperata nella interrogazione, si fonda sopra due fatti. Il primo è questo: crediamo vi sia eccesso quando, al di là delle quattro pene, stabilite dal regolamento, il ministro ne abbia adottata una quinta, quella del trasferimento.

Ora il trasferimento, lasciato all'arbitrio del ministro, senza controllo, è per noi un metodo di punizione ingiusto. La punizione della sospensione per 10, per 15, per 30 giorni, anche per tre mesi dall'impiego, è una pena certo di minor gravità per un impiegato di quella che lo costringe a trasferire il domicilio della propria famiglia o a starne diviso.

Non ci saremmo neanche soffermati su ciò se si fosse trattato di casi eccezionali, ma si tratta di un vero sistema di pena, perchè a quindici sommano i trasferimenti che il ministro ha inflitti. Ciò esorbita dall'articolo 72 del regolamento; esorbita una volta, che voi prendete questi impiegati e